

IT

IT

IT



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 26.5.2010
COM(2010) 247 definitivo

ALLEGATO

ACCORDO

tra l'Unione europea e il governo della Repubblica di Indonesia

su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

Documento che accompagna la

proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma dell'Accordo su alcuni aspetti dei servizi

tra l'Unione europea e la Repubblica di Indonesia

ALLEGATO

ACCORDO

tra l'Unione europea e il governo della Repubblica di Indonesia

su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

Documento che accompagna la

proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma dell'Accordo su alcuni aspetti dei servizi

tra l'Unione europea e la Repubblica di Indonesia

L'UNIONE EUROPEA

da una parte, e

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI INDONESIA

(in appresso l'"Indonesia")

dall'altra

(in appresso "le parti")

CONSTATANDO che vari Stati membri dell'Unione europea e l'Indonesia hanno concluso accordi bilaterali in materia di servizi aerei che contengono disposizioni in contrasto col diritto dell'Unione europea.

CONSTATANDO che l'Unione europea dispone di una competenza esclusiva in relazione a diversi aspetti che possono essere disciplinati dagli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi dagli Stati membri dell'Unione europea con i paesi terzi.

CONSTATANDO che, in virtù della legislazione dell'Unione europea, i vettori di quest'ultima stabiliti in uno Stato membro hanno diritto a un accesso non discriminatorio alle rotte aeree fra gli Stati membri dell'Unione europea e i paesi terzi.

VISTI gli accordi fra l'Unione europea ed alcuni paesi terzi che prevedono, per i cittadini di tali paesi terzi, la possibilità di acquisire la proprietà di vettori aerei titolari di una licenza rilasciata in conformità con la legislazione dell'Unione europea.

RICONOSCENDO che talune disposizioni degli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi tra gli Stati membri dell'Unione europea e l'Indonesia, che sono in contrasto con la legislazione dell'Unione europea, devono essere rese integralmente conformi a quest'ultima,

in modo da istituire una solida base giuridica per la prestazione di servizi aerei tra l'Unione europea e l'Indonesia e per garantire la continuità di tali servizi.

CONSTATANDO che in virtù della legislazione dell'Unione europea i vettori aerei non possono, in linea di principio, concludere accordi che possano pregiudicare gli scambi fra Stati membri dell'Unione europea e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza.

RICONOSCENDO che le disposizioni degli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi fra gli Stati membri dell'Unione europea e l'Indonesia che i) comportano o favoriscono l'adozione di accordi tra imprese, decisioni di associazioni di imprese o pratiche concordate che impediscono, limitano o falsano la concorrenza fra vettori aerei sulle relative rotte; o ii) rafforzano gli effetti di tali accordi, decisioni o pratiche concordate; o iii) delegano ai vettori aerei o ad altri operatori economici privati la responsabilità di adottare misure che impediscono, limitano o falsano la concorrenza fra vettori aerei sulle relative rotte, possono rendere inefficaci le norme sulla concorrenza applicabili alle imprese.

CONSTATANDO che non è intenzione dell'Unione europea, nell'ambito del presente accordo, accrescere il volume totale del traffico aereo fra l'Unione europea e l'Indonesia, alterare l'equilibrio fra i vettori aerei dell'Unione europea e i vettori aerei dell'Indonesia, né negoziare emendamenti delle disposizioni dei vigenti accordi bilaterali sui servizi aerei in relazione ai diritti di traffico,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

Disposizioni generali

1. Ai fini del presente accordo per "Stati membri" si intendono gli Stati membri dell'Unione europea e per "trattati UE" si intendono il Trattato sull'Unione europea e il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
2. In ciascuno degli accordi elencati nell'allegato 1, i riferimenti ai cittadini dello Stato membro che è parte di tale accordo si intendono fatti ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea.
3. In ciascuno degli accordi indicati nell'allegato 1, i riferimenti ai vettori aerei o alle compagnie aeree dello Stato membro che è parte di tale accordo si intendono fatti ai vettori aerei o alle compagnie aeree designate da tale Stato membro.

ARTICOLO 2

Designazione da parte di uno Stato membro

1. Le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo sostituiscono le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all'allegato 2, lettera a) e lettera b), in relazione alla designazione di un vettore aereo da parte dello Stato membro interessato, alle autorizzazioni e ai permessi ad esso rilasciati dall'Indonesia, nonché al rifiuto, alla revoca, alla sospensione o alla limitazione di tali autorizzazioni o permessi.

2. Una volta ricevuta la designazione da parte di uno Stato membro, l'Indonesia rilascia gli opportuni permessi e autorizzazioni con tempi procedurali minimi, a condizione che:

- (a) il vettore sia stabilito nel territorio dello Stato membro che ha proceduto alla designazione a norma dei trattati UE e che sia in possesso di una licenza di esercizio valida ai sensi della legislazione dell'Unione europea; e
- (b) lo Stato membro competente per il rilascio del Certificato di operatore aereo (COA) eserciti e mantenga l'effettivo controllo regolamentare sul vettore aereo e l'autorità aeronautica competente sia chiaramente indicata nella designazione; e
- (c) il vettore aereo appartenga, direttamente o tramite partecipazione maggioritaria, a Stati membri e/o a cittadini di Stati membri e/o ad altri Stati indicati nell'allegato 3 e/o a cittadini di questi altri Stati, e sia da questi effettivamente controllato.

3. L'Indonesia può rifiutare, revocare, sospendere o limitare le autorizzazioni o permessi di un vettore aereo designato da uno Stato membro qualora:

- (a) il vettore aereo non sia stabilito nel territorio dello Stato membro che ha proceduto alla designazione a norma dei trattati UE o che non sia in possesso di una licenza di esercizio valida ai sensi della legislazione dell'Unione europea; oppure
- (b) lo Stato membro competente per il rilascio del Certificato di operatore aereo (COA) non eserciti e non mantenga l'effettivo controllo regolamentare sul vettore aereo oppure l'autorità aeronautica competente non sia chiaramente indicata nella designazione; oppure
- (c) il vettore aereo non appartenga, direttamente o tramite partecipazione maggioritaria, a Stati membri e/o a cittadini di Stati membri e/o ad altri Stati indicati nell'allegato 3 e/o a cittadini di questi altri Stati, o non sia da questi effettivamente controllato; oppure
- (d) il vettore aereo sia già autorizzato ad operare in virtù di un accordo bilaterale concluso tra l'Indonesia ed un altro Stato membro e l'Indonesia sia in grado di dimostrare che, esercitando i suoi diritti di traffico a norma del presente accordo su una rotta che comprende uno scalo situato in quest'altro Stato membro, il vettore eluderebbe le restrizioni sui diritti di traffico imposte dal suddetto altro accordo; oppure
- (e) il vettore aereo designato sia titolare di un Certificato di operatore aereo (COA) rilasciato da uno Stato membro col quale l'Indonesia non abbia stipulato alcun accordo bilaterale relativo a servizi aerei e tale Stato membro abbia negato diritti di traffico al vettore aereo designato dall'Indonesia.

L'Indonesia esercita i diritti di cui al presente paragrafo senza discriminazioni tra i vettori aerei dell'Unione europea in base alla loro nazionalità.

ARTICOLO 3

Sicurezza

1. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo integrano le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all'allegato 2, lettera c).
2. Se uno Stato membro ha designato un vettore aereo il cui controllo regolamentare è esercitato e mantenuto da un altro Stato membro, i diritti spettanti all'Indonesia, ai sensi delle disposizioni sulla sicurezza contenute nell'accordo fra lo Stato membro che ha designato il vettore aereo e l'Indonesia, si applicano parimenti all'adozione, all'esercizio o al mantenimento delle norme di sicurezza da parte dell'altro Stato membro e per quanto riguarda l'autorizzazione all'esercizio rilasciata a tale vettore aereo.

ARTICOLO 4

Tassazione del carburante per la navigazione aerea

1. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo integrano le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all'allegato 2, lettera d).
2. Nonostante qualsiasi altra disposizione contraria, nessuna disposizione degli accordi indicati nell'allegato 2, lettera d), osta a che uno Stato membro imponga, su base non discriminatoria, tasse, prelievi, imposte, diritti o canoni sul carburante fornito sul suo territorio per essere utilizzato da un aeromobile di un vettore aereo designato dell'Indonesia che opera tra due scali situati nel territorio di tale Stato membro o fra uno scalo situato nello stesso Stato membro e uno scalo situato in un altro Stato membro.

ARTICOLO 5

Compatibilità con le norme in materia di concorrenza

1. Nonostante qualsiasi altra disposizione contraria, nessuna disposizione degli accordi elencati all'allegato 1 i) favorisce l'adozione di accordi tra imprese, decisioni di associazioni di imprese o pratiche concordate che impediscano, falsino o limitino la concorrenza; ii) rafforza gli effetti di tali accordi, decisioni o pratiche concordate; o iii) delega ad operatori economici privati la responsabilità di adottare misure che impediscano, falsino o limitino la concorrenza.
2. Le disposizioni contenute negli accordi elencati nell'allegato 1 che siano incompatibili con il paragrafo 1 del presente articolo non vengono applicate.

ARTICOLO 6

Allegati dell'Accordo

Gli allegati del presente accordo ne costituiscono parte integrante.

ARTICOLO 7

Revisione o modifica

Le parti contraenti possono rivedere o modificare il presente accordo in qualsiasi momento mediante reciproco consenso.

ARTICOLO 8

Entrata in vigore e applicazione transitoria

1. Il presente accordo entra in vigore alla data in cui le parti si sono reciprocamente notificate per iscritto l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore.
2. In deroga al paragrafo 1, le parti convengono di applicare a titolo provvisorio il presente accordo dal primo giorno del mese successivo alla data alla quale le parti si sono reciprocamente notificate l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a questo fine.
3. Il presente accordo si applica a tutti gli accordi e altre intese elencati nell'allegato 1 inclusi quelli che, alla data della firma del presente accordo, non siano ancora entrati in vigore e non siano applicati in via transitoria.

ARTICOLO 9

Estinzione

1. L'estinzione di uno degli accordi dell'allegato 1 comporta automaticamente l'inefficacia di tutte le disposizioni del presente accordo relative all'accordo in questione.
2. L'estinzione di tutti gli accordi dell'allegato 1 comporta automaticamente l'inefficacia delle disposizioni del presente accordo.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente accordo.

Fatto a [...] in duplice esemplare, il [...] [...] [...] nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finnica, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e indonesiana.

PER L'UNIONE EUROPEA:

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA
DI INDONESIA:

Elenco degli accordi richiamati all'articolo 1 del presente accordo

a) Accordi in materia di servizi aerei o altri accordi, emendati o modificati, tra la Repubblica di Indonesia e gli Stati membri dell'Unione europea conclusi, firmati e/o siglati alla data della firma del presente accordo:

- Accordo sul trasporto aereo fra il **governo federale austriaco e il governo della Repubblica di Indonesia** relativo ai trasporti aerei di linea, firmato a Vienna il 19 marzo 1987, in appresso denominato "Accordo Indonesia-Austria" nell'allegato 2;

- Accordo fra il **governo del Regno del Belgio e il governo della Repubblica di Indonesia** in materia di servizi aerei fra i loro rispettivi territori e al di là di essi, siglato a Giacarta il 10 ottobre 1970 e allegato al Protocollo d'intesa, firmato a Giacarta il 10 ottobre 1970, in appresso denominato "Accordo Indonesia-Belgio" nell'allegato 2;

- Accordo sul trasporto aereo fra il **governo della Repubblica di Bulgaria e il governo della Repubblica di Indonesia** in materia di servizi aerei fra i loro rispettivi territori e al di là di essi, fatto a Giacarta, il 22 giugno 1992, in appresso denominato "Accordo Indonesia-Bulgaria" nell'allegato 2;

- Accordo sul trasporto aereo fra il **governo della Repubblica socialista cecoslovacca e il governo della Repubblica di Indonesia**, firmato a Praga il 10 maggio 1972, in appresso denominato "Accordo Indonesia-Repubblica ceca" nell'allegato 2;

modificato da ultimo dallo scambio di lettere fatto a Giacarta il 18 gennaio 1986;

- Accordo fra il **governo di Danimarca e il governo della Repubblica di Indonesia** in materia di servizi aerei fra i loro rispettivi territori e al di là di essi, firmato a Copenaghen il 23 giugno 1971, in appresso denominato "Accordo Indonesia-Danimarca" nell'allegato 2;

- Accordo sui servizi aerei fra il **governo della Repubblica di Finlandia e il governo della Repubblica di Indonesia**, firmato a Giacarta il 7 novembre 1997, in appresso denominato "Accordo Indonesia-Finlandia" nell'allegato 2;

- Accordo fra il **governo della Repubblica francese e il governo della Repubblica di Indonesia**, in materia di servizi aerei fra i loro rispettivi territori e al di là di essi, fatto a Giacarta il 24 novembre 1967, in appresso denominato "Accordo Indonesia-Francia" nell'allegato 2;

- Accordo fra la **Repubblica federale di Germania e la Repubblica di Indonesia** in materia di servizi aerei fra i loro rispettivi territori e al di là di essi, firmato a Giacarta il 4 dicembre 1969, in appresso denominato "Accordo Indonesia-Germania" nell'allegato 2;

- Accordo fra il **governo della Repubblica ellenica e il governo della Repubblica di Indonesia**, siglato ad Atene il 2 giugno 2006 e allegato al Verbale concordato, firmato ad Atene il 2 giugno 2006;

- Accordo sul trasporto aereo fra il **governo della Repubblica di Ungheria e il governo della Repubblica di Indonesia**, firmato a Giacarta il 20 settembre 1994, in appresso denominato “Accordo Indonesia-Ungheria” nell’allegato 2;
- Accordo fra il **governo della Repubblica Italiana e il governo della Repubblica di Indonesia** in materia di servizi aerei fra i loro rispettivi territori e al di là di essi, firmato a Giacarta il 7 dicembre 1966, in appresso denominato “Accordo Indonesia-Italia” nell’allegato 2;
- Progetto di accordo fra il **governo del Granducato del Lussemburgo e il governo della Repubblica di Indonesia** in materia di servizi aerei, in appresso denominato “Accordo Indonesia-Lussemburgo” nell’allegato 2;
- Accordo sul trasporto aereo fra il **governo del Regno dei Paesi Bassi e il governo della Repubblica della Repubblica di Indonesia**, firmato all’Aia il 23 novembre 1990, in appresso denominato “Accordo Indonesia-Paesi Bassi” nell’allegato 2;
- Accordo sul trasporto aereo fra il governo della Repubblica di Polonia e il governo **della Repubblica di Indonesia**, relativo ai trasporti aerei di linea, firmato a Giacarta il 13 dicembre 1991, in appresso denominato “Accordo Indonesia-Polonia” nell’allegato 2;
- Accordo sui servizi aerei fra il **governo di Romania e il governo della Repubblica di Indonesia**, firmato a Giacarta il 7 settembre 1993, in appresso denominato “Accordo Indonesia-Romania” nell’allegato 2;
- Accordo fra il **governo del Regno di Spagna e il governo della Repubblica di Indonesia** relativo ai servizi aerei di linea, fatto a Madrid il 5 ottobre 1993, in appresso denominato “Accordo Indonesia-Spagna” nell’allegato 2;
- Accordo fra il **governo di Svezia e il governo della Repubblica di Indonesia** in materia di servizi aerei fra i loro rispettivi territori e al di là di essi, firmato a Copenaghen il 23 giugno 1971, in appresso denominato “Accordo Indonesia-Svezia” nell’allegato 2;
- Accordo fra il **governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e il governo della Repubblica di Indonesia** in materia di servizi aerei fra i loro rispettivi territori e al di là di essi, firmato a Giacarta il 28 giugno 1973, in appresso denominato “Accordo Indonesia-Regno Unito” nell’allegato 2.

Elenco degli articoli degli accordi elencati nell'allegato 1 e richiamati negli articoli da 2 a 4 del presente accordo

a) Designazione da parte di uno Stato membro:

Articolo 3 dell'Accordo Indonesia-Austria;
Articolo 3 dell'Accordo Indonesia-Belgio;
Articolo III dell'Accordo Indonesia-Bulgaria;
Articolo 3 dell'Accordo Indonesia-Repubblica ceca;
Articolo 3 dell'Accordo Indonesia-Danimarca;
Articolo 3 dell'Accordo Indonesia-Finlandia;
Articolo 3 dell'Accordo Indonesia-Francia;
Articolo 3 dell'Accordo Indonesia-Germania;
Articolo 3 dell'Accordo Indonesia-Ungheria;
Articolo 3 dell'Accordo Indonesia-Italia;
Articolo 3 dell'Accordo Indonesia-Lussemburgo;
Articolo 3 dell'Accordo Indonesia-Paesi Bassi;
Articolo 3 dell'Accordo Indonesia-Polonia;
Articolo 3 dell'Accordo Indonesia-Romania;
Articolo III dell'Accordo Indonesia-Spagna;
Articolo 3 dell'Accordo Indonesia-Svezia;
Articolo 3 dell'Accordo Indonesia-Regno Unito.

b) Rifiuto, revoca, sospensione o limitazione di autorizzazioni o permessi:

Articoli 3 e 4 dell'Accordo Indonesia-Austria;
Articolo 3 dell'Accordo Indonesia-Belgio;
Articolo IV dell'Accordo Indonesia-Bulgaria;
Articolo 3 dell'Accordo Indonesia-Repubblica ceca;
Articolo 3 dell'Accordo Indonesia-Danimarca;

Articoli 3 e 4 dell' Accordo Indonesia-Finlandia;
Articolo 3 dell' Accordo Indonesia-Francia;
Articolo 3 dell' Accordo Indonesia-Germania;
Articolo 4 dell' Accordo Indonesia-Ungheria;
Articolo 3 dell' Accordo Indonesia-Italia;
Articolo 4 dell' Accordo Indonesia-Lussemburgo;
Articoli 3 e 4 dell' Accordo Indonesia-Paesi Bassi;
Articoli 3 e 4 dell' Accordo Indonesia-Polonia;
Articolo 4 dell' Accordo Indonesia-Romania;
Articoli III e IV dell' Accordo Indonesia-Spagna;
Articolo 3 dell' Accordo Indonesia-Svezia;
Articolo 3 dell' Accordo Indonesia-Regno Unito.

c) Sicurezza:

Articoli 3 e 6 dell' Accordo Indonesia-Austria;
Articolo 3 dell' Accordo Indonesia-Belgio;
Articolo 3 dell' Accordo Indonesia-Repubblica ceca;
Articolo 3 dell' Accordo Indonesia-Danimarca;
Articolo 16 dell' Accordo Indonesia-Finlandia;
Articolo 3 dell' Accordo Indonesia-Francia;
Articolo sulla sicurezza dell' Accordo Indonesia-Germania;
Articolo 16 dell' Accordo Indonesia-Ungheria;
Articolo 3 dell' Accordo Indonesia-Italia;
Articolo 6 dell' Accordo Indonesia-Lussemburgo;
Articolo 14 dell' Accordo Indonesia-Paesi Bassi;
Articolo 3 dell' Accordo Indonesia-Polonia;
Articolo VI dell' Accordo Indonesia-Spagna;
Articolo 3 dell' Accordo Indonesia-Svezia.

d) Tassazione del carburante per l'aviazione:

Articolo 7 dell'Accordo Indonesia-Austria;

Articolo 4 dell'Accordo Indonesia-Belgio;

Articolo VI dell'Accordo Indonesia-Bulgaria;

Articolo 5 dell'Accordo Indonesia-Repubblica ceca;

Articolo 4 dell'Accordo Indonesia-Danimarca;

Articolo 6 dell'Accordo Indonesia-Finlandia;

Articolo 4 dell'Accordo Indonesia-Francia;

Articolo 5 dell'Accordo Indonesia-Germania;

Articolo 6 dell'Accordo Indonesia-Ungheria;

Articolo 4 dell'Accordo Indonesia-Italia;

Articolo 8 dell'Accordo Indonesia-Lussemburgo;

Articolo 10 dell'Accordo Indonesia-Paesi Bassi;

Articolo 6 dell'Accordo Indonesia-Polonia;

Articolo 9 dell'Accordo Indonesia-Romania;

Articolo VIII dell'Accordo Indonesia-Spagna;

Articolo 4 dell'Accordo Indonesia-Svezia;

Articolo 4 dell'Accordo Indonesia-Regno Unito.

Elenco degli altri Stati richiamati all'articolo 2 del presente accordo

- a) **La Repubblica d'Islanda** (ai sensi dell'accordo sullo Spazio economico europeo);
- b) **Il Principato del Liechtenstein** (ai sensi dell'Accordo sullo Spazio economico europeo);
- c) **Il Regno di Norvegia** (ai sensi dell'Accordo sullo Spazio economico europeo);
- d) **La Confederazione svizzera** (ai sensi dell'Accordo sul trasporto aereo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera).